

**Comune di Palazzolo dello Stella**

**Provincia di Udine**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.)**

**Tributo comunale per i servizi indivisibili  
(TASI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**INDICE**

	<b><i>DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</i></b>
<b><i>Art. 1 -</i></b>	<b><i>Presupposto e finalità</i></b>
<b><i>Art. 2 -</i></b>	<b><i>Soggetti passivi</i></b>
<b><i>Art. 3 -</i></b>	<b><i>Immobili soggetti al tributo</i></b>
<b><i>Art. 4 -</i></b>	<b><i>Periodi di applicazione del tributo</i></b>
<b><i>Art. 5 -</i></b>	<b><i>Determinazione della base imponibile</i></b>
<b><i>Art. 6 -</i></b>	<b><i>Aliquote del tributo</i></b>
<b><i>Art. 7 -</i></b>	<b><i>Detrazioni</i></b>
<b><i>Art. 8 -</i></b>	<b><i>Riduzioni ed esenzioni</i></b>
<b><i>Art. 9 -</i></b>	<b><i>Servizi indivisibili e relativi costi</i></b>
<b><i>Art. 10 -</i></b>	<b><i>Versamento e riscossione del tributo</i></b>
<b><i>Art. 11 -</i></b>	<b><i>Rimborsi e compensazioni</i></b>
<b><i>Art. 12 -</i></b>	<b><i>Funzionario responsabile</i></b>
<b><i>Art. 13 -</i></b>	<b><i>Verifiche e accertamenti</i></b>
<b><i>Art. 14 -</i></b>	<b><i>Sanzioni e interessi</i></b>
<b><i>Art. 15 -</i></b>	<b><i>Riscossione coattiva</i></b>
<b><i>Art. 16 -</i></b>	<b><i>Importi minimi</i></b>
<b><i>Art. 17 -</i></b>	<b><i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i></b>
<b><i>Art. 18 -</i></b>	<b><i>Trattamento dei dati personali</i></b>
<b><i>Art. 19 -</i></b>	<b><i>Norme di rinvio</i></b>
<b><i>Art. 20 -</i></b>	<b><i>Entrata in vigore e norme finali</i></b>

<b>DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>
<b>(TASI)</b>

**ART. 1**  
**PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo n. 8 del presente regolamento.

**ART. 2**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. *Si considera, comunque, regolarmente adempiuta l'unica obbligazione tributaria se il totale dei versamenti parziali dei comproprietari o dei co-detentori corrisponde al totale dovuto dell'obbligazione.*
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI *nella misura percentuale stabilita nella deliberazione di fissazione delle aliquote* mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### ART. 3

#### IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, *così come definiti ai fini IMU dalla legislazione vigente e richiamati anche dal Regolamento IMU comunale.*
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16:
  - *gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*
  - *i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.*
  - *si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'[articolo 7](#), comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.*

### ART. 4

#### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione. A tal fine il mese viene conteggiato se il possesso o la detenzione si protraggono per almeno 15 giorni così come definito dalla disciplina IMU vigente.

### ART. 5

#### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. *Si applica una riduzione del 50% della base imponibile ai fabbricati storici o artistici e a quelli dichiarati inagibili/inabitabili nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente legislazione IMU e del regolamento comunale IMU.*

### ART. 6

#### ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati nell'art. 9 e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 7 DETRAZIONI**

1. L'organo comunale competente all'approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

#### **ART. 8 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Possono essere previste dal regolamento comunale riduzioni ed esenzioni d'imposta.

#### **ART. 9 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. *Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:*
  - a. Servizio di polizia locale;
  - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
  - c. Servizio di illuminazione pubblica;
  - d. Servizi di protezione civile;
  - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote;

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

2. La deliberazione dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.

## **ART. 9**

### **VERSAMENTO/RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. *Il versamento della Tasi viene effettuato dal contribuente in autoliquidazione.*
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 ottobre e la seconda il 16 dicembre. A regime le scadenze saranno il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00

## **ART. 10**

### **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI *entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.*

2. *In caso di pluralità di comproprietari o di detentori di un immobile, si considera valida la dichiarazione presentata da uno dei comproprietari o uno dei detentori purchè egli stesso comunichi al Comune il nominativo dei contribuenti per conto dei quali produce la dichiarazione.*

## **ART. 11**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può chiedere in luogo del rimborso e nei termini di legge per la richiesta dello stesso la compensazione degli importi versati e non dovuti con l'imposta dovuta per l'anno d'imposta in corso.
4. Non si può richiedere la compensazione di quote di tributo di spettanza dello Stato o altri enti pubblici con quelle di pertinenza del Comune e viceversa.
5. La compensazione deve essere autorizzata dal Funzionario responsabile del tributo.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale annuo al tempo vigente con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso se l'importo complessivo (comprensivo di interessi) risulta inferiore o uguale a € .30,00

## **ART. 12**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **ART. 13**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

a. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

1. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalla legge.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 14 SANZIONI ED INTERESSI**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Il tasso annuale degli interessi moratori è fissato nella misura dell'interesse legale al tempo vigente.

#### **ART. 15 RISCOSSIONE COATTIVA**



1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 16**

#### **IMPORTI MINIMI ATTI DI ACCERTAMENTO**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 17**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere, motivandola, la rateizzazione del pagamento per i versamenti dei tributi in autoliquidazione (IMU e TASI), di norma, nella misura massima di n. 12 rate mensili con un minimo di 50,00 euro per rata.

Per l'IMU e la Tasi, in caso di versamento tardivo rispetto alle scadenze, il contribuente può servirsi dell'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

2. Il contribuente deve allegare all'istanza copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell' ISEE in corso di validità che comprovi la sua attuale impossibilità a far fronte all'obbligazione nei termini di legge e/o regolamento.

3. La rateizzazione deve essere approvata dal Responsabile del Tributo tenuto conto della documentazione presentata e della sostenibilità del piano di rateizzazione proposto dal contribuente.

4. All'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza salvo rideterminazione dello stesso nel caso di variazione legislativa successiva.

5. Qualora il contribuente non ottemperi al pagamento di numero 3 rate complessive, anche non consecutive, entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione approvato, l'ufficio tributi apre il procedimento per la riscossione coattiva del debito residuo, comprensivo degli interessi, in un'unica soluzione.

6. Qualora la rateizzazione richiesta superi l'importo di 5.000,00 euro l'istanza del contribuente deve essere accompagnata da apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a prima escussione da presentare in originale entro 30 gg. dalla richiesta.

Si applica il comma 5 nel caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, entro le scadenze approvate dal responsabile del tributo.

#### **ART. 18**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 19**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI)

**ART. 20**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.